ACCORDO DI RECIPROCITÀ
tra
il CIRCOLO DEL MINISTERO AFFARI ESTERI DI ROMA
e il CIRCOLO DELLA CACCIA DI BOLOGNA

Il Circolo degli Esteri di Roma e il Circolo della Caccia di Bologna convengono un accordo, al fine di sviluppare ed intensificare i reciproci rapporti e di estendere ai rispettivi soci i privilegi ed i servizi dei due Circoli, subordinatamente alle condizioni di seguito elencate.

Art. 1
Hanno diritto di usufruire dei vantaggi dell'accordo tutti i Soci maggiorenni dei suddetti Circoli.

Art. 2
I privilegi di reciprocita' non possono essere utilizzati presso il Circolo della Caccia dalle persone che prendono la residenza a Bologna e presso il Circolo del Ministero Affari Esteri dalle persone che prendono la residenza a Roma.

Art. 3
I Soci dei due Circoli potranno reciprocamente frequentare, con un numero massimo di cinque Soci per volta e per un periodo non superiore a venti giorni per anno solare (anche frazionato), le rispettive sedi sociali fruendo dei servizi generali con l'assoggettamento al solo pagamento delle tariffe che gli stessi applicano ai propri Soci per i servizi di sede sociale (bar, ristorante, ecc.) ed agli ospiti dei Soci per l'utilizzo degli impianti sportivi. Situazioni particolari e deroghe possono essere concordate dai rispettivi Consigli.

Art. 4
Per ottenere tale reciprocità sarà sufficiente presentare le tessere sociali valide per l'anno in corso, ovvero un certificato equivalente recante timbro e firma del Dirigente responsabile del proprio Circolo.

Art. 5
Ai reciproci membri e' richiesto di saldare i loro conti prima della partenza. I club non saranno responsabili delle spese sostenute da un suo membro durante il soggiorno nell'altro club.

Art.6
Debitamente introdotti, i membri di entrambi i club possono visitare e godere completamente dei servizi dell'altro club sottostando alle regole e alle leggi del club ospitante mentre restano nei locali di quel club.
Ogni club si riserva il diritto di negare o revocare i privilegi di un visitatore per i motivi ritenuti opportuni.

Art. 7
Viene espressamente convenuto che:
a) Il Socio ospite si obbliga al rispetto del Regolamento Interno del Circolo ospitante;
b) Per colazioni e pranzi, per i quali è consentito un numero massimo di ospiti non superiore a tre, il Socio ospite dovrà comunicare la Sua presenza ai gestori dei

CIRCOLO DEGLI ESTERI

CIRCOLO DELLA CACCIA
BOLOGNA

servizi con almeno 24 ore di preavviso. L'uso delle sale e degli impianti da parte del Socio ospite è incompatibile con lo svolgersi delle manifestazioni sociali del Circolo ospitante;
c) Sono inclusi nella reciprocanza esclusivamente il coniuge e i figli del Socio ospite.

Art. 8
Il presente accordo e' approvato e adottato dalle seguenti Parti e resta valido per un periodo di tre anni, salvo che uno dei due club non notifichi all'altro di volerlo cessare, comunicandolo per iscritto con preavviso di tre mesi.
Puo' essere rinnovato per successivi periodi triennali, con l'accordo delle Parti.

Roma, 27/09/2022

Circolo degli Esteri
Il Presidente

Circolo della Caccia
Il Presidente